

COMUNE DI MARENTINO
PROVINCIA DI TORINO

TEL.0119435412 – FAX 0119435329- E-mail comune.marentino@tin.it

“REGOLAMENTO
COMUNALE PER
L'ESECUZIONE DI
LAVORI, FORNITURE DI
BENI E PRESTAZIONE DI
SERVIZI DA ESEGUIRSI
IN ECONOMIA”

CAPITOLO I

FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA

- Art. 1 Beni e servizi
- Art. 2 Limite di applicazione
- Art. 3 Responsabile del Servizio
- Art. 4 Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario
- Art. 5 Scelta del contraente e mezzi di tutela
- Art. 6 Casi particolari
- Art. 7 Verifica della prestazione

CAPITOLO II

LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 8 Lavori da eseguirsi in economia
- Art. 9 Sistema di esecuzione in economia
- Art. 10 Modi di esecuzione dei lavori in economia
- Art. 11 Esecuzione in amministrazione diretta
- Art. 12 Esecuzione a cottimo fiduciario
- Art. 13 Affidamento del cottimo
- Art. 14 Inadempienze o ritardi
- Art. 15 Certificato di regolare esecuzione
- Art. 16 Pagamento dei lavori
- Art. 17 Provvedimenti in casi di somma urgenza
- Art. 18 Perizia suppletiva per maggiori spese

CAPITOLO III

NORME FINALI

Art. 19 Norma finale di rinvio alle leggi, allo statuto e ad altre fonti normative

Art. 20 Rinvio dinamico

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento contiene le norme intese a determinare e disciplinare l'esecuzione in economia di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi.

Ogni servizio può eseguire i lavori, le forniture e i servizi di cui al presente regolamento nell'ambito delle somme stanziare in bilancio per i capitoli e nei limiti individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione degli strumenti di programmazione annuali e pluriennali.

CAPITOLO I

FORNITURA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI IN ECONOMIA

ART. 1

Beni e servizi in economia

1. E' ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l'acquisizione dei seguenti beni e servizi :
 - a) Acquisto, manutenzione e riparazione mobili e macchine d'ufficio;
 - b) Acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiali di ricambio, combustibili e lubrificanti;
 - c) Servizi, provviste necessarie per la corretta gestione dei servizi produttivi, dei servizi pubblici a domanda individuale, comprese: la pesa pubblica e le refezioni e mense delle scuole materne, elementari, medie e centri ricreativi estivi;
 - d) Forniture indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto la cui interruzione comporti danno all'Amministrazione o pregiudizi all'efficacia dei servizi medesimi ;
 - e) Fornitura di materiale, attrezzature ed oggetti necessari per l'esecuzione di servizi in amministrazione diretta;
 - f) Pagamento della tassa di immatricolazione e di circolazione dei mezzi comunali nonché dei premi di assicurazione;
 - g) Spese postali, telefoniche e telegrafiche;
 - h) Spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;

- i) Spese per vestiario dei dipendenti;
- j) Acquisto, manutenzioni e riparazioni di attrezzature antincendio;
- k) La partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione;
- l) I servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
- m) Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione;
- n) Acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, anche telematici;
- o) Rilegatura di libri e pubblicazioni;
- p) Lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzazione a mezzo di tecnologia audiovisiva;
- q) Spedizione, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;
- r) Spese per rappresentanza ivi comprese quelle relative all'organizzazione ed alla partecipazione a convegni, conferenze, congressi, riunioni;
- s) Spese per concorsi, per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- t) Beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- u) Pulizia, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi.
- v) Servizi di cui all'allegato II A del Dlgs 163/06.

ART. 2

Limite di applicazione

1. Le procedure in economia per l'esecuzione di beni e servizi in economia sono consentite fino ai limiti di 211.000,00 euro, con esclusione dell'IVA, secondo il seguente procedimento:

- a) acquisizione di beni e servizi fino a 2.000,00 euro mediante affidamento diretto con buono d'ordine;
- b) acquisizione di beni e servizi oltre 2.000,00 euro e fino a 8.000,00 euro mediante affidamento diretto con richiesta di preventivo scritto;
- c) acquisizione di beni e servizi oltre 8.000,00 euro mediante indagine di mercato con gara ufficiosa o informale tra un numero di almeno cinque operatori economici, nella forma scritta.

2. Nessuna acquisizione di beni o servizi può essere artificiosamente frazionata.

ART. 3

Responsabile del Servizio

1. L'Amministrazione opera a mezzo di propri responsabili dei servizi, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle rispettive norme di organizzazione.

ART. 4

Svolgimento della procedura a cottimo fiduciario

1. Per l'esecuzione a cottimo fiduciario gli uffici comunali richiedono fino a cinque preventivi secondo quanto previsto dall'art. 19 del presente regolamento, redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera di invito. Quest'ultima di norma contiene: l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento nonché la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni di penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.
2. Fino all'importo di 20.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A., il cottimo fiduciario è regolato da scrittura privata semplice perfezionata con la sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione. Per importi superiori si procederà con atto pubblico amministrativo.
3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquistare, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.
4. Il limite di importo, di cui all'art. 19, comma 1 , lettera a) è elevato a 10.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A., per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico.

ART. 5

Scelta del contraente e mezzi di tutela

1. L'esame e la scelta dei preventivi vengono effettuati dal responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto o la determina di aggiudicazione.
2. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera di invito.
3. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, l'amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.

ART. 6

Casi particolari

1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 19, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 - a. Risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto ;
 - b. Completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo;

- c. Acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d. Eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché, a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.

ART. 7

Verifica della prestazione

1. I beni e servizi sono soggetti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro 30 giorni dall'acquisizione. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a 20.000,00 euro, con esclusione dell'I.V.A..
2. Il collaudo è eseguito dal Responsabile del servizio competente.

CAPITOLO II

LAVORI IN ECONOMIA

ART. 8

Lavori da eseguirsi in economia

1. Possono effettuarsi in economia, nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento:
 - a) l'esecuzione di lavori pubblici comprendenti quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla realizzazione di opere pubbliche di non rilevante complessità;
 - b) le forniture di materiali da cantiere occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la realizzazione delle opere di cui alla precedente lett. a);
 - c) i lavori da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante nei lavori dati in appalto;
 - d) l'esecuzione di lavori, non compresi nelle precedenti lettere derivanti da provvedimenti di somma urgenza.
2. Si indicano di seguito i lavori che possono essere eseguiti in economia:

- Per le strade comunali:

- a) le riparazioni per guasti causati da frane, corrosioni, straripamenti e rovina di manufatti, smottamenti e simili;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade stesse, compresi lo spargimento di ghiaia e del pietrisco, lo sgombero della neve quando non spetti ai frontisti, lo spurgo delle cunette e dei condotti, le riparazioni ai manufatti e la regolamentazione delle scarpate;
- c) le riparazioni e le sostituzioni delle pavimentazioni delle strade e dei marciapiedi, condotti di scolo e gli spurghi, sia nell'interesse del Comune che per conto dei privati;
- d) sistemazione ed asfaltatura di tratti di strade;
- e) realizzazione di tratti di marciapiedi;
- f) realizzazione di punti luce.

- Per le acque pubbliche:

- a) le prime opere per la difesa della esondazione dei corsi di acqua dei territori inondati;

- Per le proprietà comunali:

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i fabbricati di proprietà del Comune, che non comportino modifiche alle strutture in cemento armato nè a quelle perimetriche (salvo interventi di lieve entità), nonché la tinteggiatura degli stessi; sono eseguibili in economia anche interventi di ristrutturazione di modesta entità nel rispetto di quanto appena indicato;
- b) la realizzazione di tratti di recinzione e interventi di sistemazione di aree esterne ai fabbricati;
- c) la sistemazione e gli adattamenti dei fabbricati di proprietà comunale, che non comportino alterazioni sostanziali;

- Per gli impianti ed i servizi abilitati ad uso pubblico :

- a) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fognature pubbliche e loro pertinenze;
- b) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica;
- c) la manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze pubbliche, giardini, viali ivi comprese opere di ampliamento, sistemazione e modificazioni di non rilevante complessità;
- d) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi pubblici e aree verdi attrezzate; la sistemazione ed ampliamento delle aree esterne di pertinenza compresa la realizzazione di recinzioni;

e) la manutenzione ordinaria e straordinaria di cimiteri; la sistemazione ed ampliamento delle aree esterne di pertinenza;

f) il recupero ed il trasporto di materiali di proprietà comunale e la loro sistemazione nei magazzini comunali;

g) rimozione di materiali di risulta di edifici distrutti da eventi calamitosi, che non comportino impiego di particolari misure di prevenzione;

h) installazione, sostituzione, rifacimento, manutenzione della segnaletica stradale, orizzontale e verticale;

i) la realizzazione di aree verdi (anche attrezzate) ed aree verdi boschive;

j) terebrazione di pozzi artesiani; realizzazione e manutenzione di fontane pubbliche e loro aree;

- Per altri lavori pubblici:

a) puntellamenti, concatenamenti e demolizioni di fabbricati e manufatti pericolanti, che non comportino impiego di particolari misure di prevenzione ed al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, e lo sgombero dei relativi materiali;

b) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico e rischio degli appaltatori e quelli da eseguirsi nei casi di rescissione o di risoluzione del contratto;

c) i lavori da eseguirsi con le somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante, nei lavori dati in appalto;

d) ogni lavoro da eseguirsi d'urgenza, di non rilevante entità, quando non vi sia tempo e modo di procedere all'appalto, ovvero quando siano stati infruttuosamente sperimentati degli incanti, le licitazioni e le trattative private;

e) i lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze del Sindaco salvo il ricorso alle diverse procedure previste dalle norme (anche regolamentari) per particolari fattispecie;

f) lavori e provviste non contemplate nei contratti d'appalto per i quali non si riesce a concordare i prezzi con l'appaltatore, che si ritiene conveniente eseguire direttamente,

g) gli studi e i rilievi per la realizzazione di progetti, l'apprestamento di campioni delle varie qualità di lavori o materiali che si intendono impiegare, gli assaggi del sottosuolo con terebrazioni o altro, compreso l'utilizzo di strumenti o altro occorrente allo scopo;

h) lavori e forniture per riparazioni urgenti di guasti avvenuti a seguito di eventi straordinari o calamitosi ed altri interventi di protezione civile;

i) lavori per la manutenzione periodica degli argini lungo gli alvei; per la chiusura delle piccole rotte, per la ripresa di frane nelle sponde e per la rimozione di parziali interramenti sul fondo degli alvei stessi; le riparazioni urgenti dei manufatti, meccanismi e macchinari di ogni genere lungo le aste fluviali e per la prevenzione di imminenti eventi calamitosi; interventi di rinaturalizzazione delle sponde;

j) interventi di forestazione, di recupero, miglioramento, manutenzione e gestione territoriale, faunistica e ambientale.

ART. 9

Sistema di esecuzione in economia

1. L'esecuzione dei lavori in economia può avvenire nelle ipotesi espressamente previste dal presente regolamento con apposita determinazione a contrattare a seguito dell'assegnazione ai Responsabili dei servizi delle rispettive dotazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 169 del D. Lvo 267/2000.

2. Il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a cui preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.

3. In tutti i casi deve sussistere l'impegno contabile registrato dalla ragioneria sul relativo intervento o capitolo di bilancio da comunicare ai terzi interessati.

4. Nessun lavoro può essere artificiosamente frazionato.

ART. 10

Modi di esecuzione dei lavori in economia

1. I lavori e le opere in economia possono essere eseguiti:

a) in amministrazione diretta;

b) a cottimo fiduciario;

c) con sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

ART. 11

Esecuzione in amministrazione diretta

1. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti da personale dipendente dall'amministrazione, impiegando materiali e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

2. I lavori pubblici in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva, IVA esclusa, superiore a 50.000,00 euro.

ART. 12

Esecuzione a cottimo fiduciario

1. Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori per i quali si renda necessario ovvero opportuno l'affidamento a terzi.
2. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
3. L'esecuzione è effettuata con l'osservanza degli articoli 13-14-15 e 16.

ART.13

Affidamento del cottimo

1. Il cottimo è una procedura negoziata per l'esecuzione di:
 - a) lavori e opere di cui all'art. 8 del presente regolamento, quando di importo, IVA esclusa, non superiore a 100.000,00 euro;
 - b) lavori e opere di cui all'art. 125, comma 6, del Dlgs 163/06, quando di importo, IVA esclusa, non superiore a 200.000,00 euro.

Nel cottimo l'affidamento è preceduto da indagine di mercato fra almeno 5 operatori economici ai sensi dell'art. 125, comma 8, del Dlgs 163/06. Per lavori e opere di importo inferiore a 40.000,00 euro, IVA esclusa, è ammesso l'affidamento diretto.

2. I preventivi possono essere richiesti anche sulla base di progetti esecutivi.
3. Il cottimo fiduciario è regolato da scrittura privata semplice perfezionata con la sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione. Per importi superiori a 20.000 € si procederà in atto pubblico amministrativo.

ART. 14

Inadempienze o ritardi

1. Nei casi di inadempienza o ritardo per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, si applicano le penali, che sono obbligatoriamente stabilite nella lettera o atto di cui all'articolo 29

2. Nei casi di cui al comma 1, i Responsabili dei Servizi, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale viene fissato un termine non superiore a trenta giorni per provvedere, possono disporre, in caso di ulteriore inadempimento, l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo o inadempienza.

ART. 15

Certificato di regolare esecuzione

1. I lavori e le opere in economia sono soggetti a rilascio di certificazione di regolare esecuzione, a cura del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento.

2. E' consentito il rilascio del certificato di regolare esecuzione parziale dei lavori. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti in misura corrispondente.

ART. 16

Pagamento dei lavori

I lavori vengono liquidati dal Responsabile del Servizio competente a presentazione di regolare fattura da parte della relativa ditta. Le fatture e le note dei lavori non possono essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione del responsabile del procedimento.

ART. 17

Provvedimenti in casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione di apposito verbale, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di **200.000 Euro** o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. Il verbale nei predetti casi dovrà indicare i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Esso è compilato dal Responsabile del procedimento o dal Tecnico all'uopo incaricato ed è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

3. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o

più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.

4. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario.

5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalla legge, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

6. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

7. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ART. 18

Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di **200.000 Euro**.

CAPITOLO III

NORME FINALI

ART. 19

Norma finale di rinvio alle leggi, allo statuto e ad altre fonti normative

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

- a) le leggi nazionali e regionali;
- b) lo Statuto comunale;

ART. 20

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 21

Entrata in vigore

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Il presente regolamento, dopo l'esecutività della deliberazione di approvazione, viene ripubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo alla scadenza della sua ripubblicazione.

